

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	122
Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori .....	122
Esame di un provvedimento attuativo della legge n. 28/2000, circa la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali e referendarie (rel. Semenzato) ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	123
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti e subemendamento presentati</i> ) .....	127
ALLEGATO 2 ( <i>Testo approvato dalla Commissione</i> ) .....	130

*Mercoledì 21 giugno 2000. — Presidenza del Presidente Mario LANDOLFI.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### **Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.**

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente* comunica che nella riunione di ieri l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di procedere nella giornata di

domani, giovedì 22 giugno, all'audizione del Presidente e del Direttore generale della Rai, ed all'audizione del Direttore del T3.

Il calendario dei lavori della Commissione sino a venerdì 30 giugno 2000 risulta quindi così formulato. Nella seduta di oggi avrà luogo l'esame e l'approvazione del provvedimento attuativo della legge n. 28/2000, circa la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali e referendarie. Nella seduta di domani, successivamente alle audizioni, avrà inizio la discussione generale sullo schema di contratto di servizio tra Ministero delle comunicazioni e Rai per il triennio 2000-02. La discussione generale relativa a tale parere, per il quale il relatore avrà frattanto presentato la sua proposta, proseguirà nella seduta di martedì 27 giugno. La votazione del parere avrà luogo mercoledì 28 giugno 2000: il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e proposte alternative a quella del relatore è fissato alle ore 18 del giorno precedente, martedì 27.

Nelle settimane successive saranno calendarizzati, con precedenza sugli altri argomenti previsti dal programma dei lavori, l'esame di provvedimenti relativi a Tribune politiche, il seguito dell'esame delle relazioni bimestrali riferite all'attuazione del Piano editoriale Rai, ed il seguito dell'esame del piano per la Nuova Rai Tre.

**Esame di un provvedimento attuativo della legge n. 28/2000, circa la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali e referendarie (rel. Semenzato).**

*(Esame e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che l'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenutasi nella seduta del 9 maggio scorso, ha realizzato la consultazione, prevista dalla legge, tra la Commissione e l'Autorità, in ordine ai contenuti dei provvedimenti attuativi della legge 28 febbraio 2000, n. 28, che ciascun organo assumerà nel proprio ambito di competenza. La proposta di deliberazione predisposta dal relatore è stata già portata alla conoscenza dei componenti la Commissione, ed è stata pubblicata in allegato ai resoconti della seduta del 30 maggio scorso. Nel termine stabilito sono pervenuti alcuni emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna; un ulteriore emendamento ed un subemendamento sono stati presentati dal relatore. Come di consueto, se non vi sono obiezioni la Commissione esaminerà dapprima ciascun emendamento, per poi pervenire all'approvazione del testo nel suo complesso, come eventualmente modificato.

*(Così rimane stabilito).*

Il senatore Stefano SEMENZATO (*Verdi*), *Relatore*, illustra le caratteristiche della sua proposta, ricordando che essa

riveste le caratteristiche di una deliberazione: la Commissione dovrà assumere, in prosieguo di tempo, altri provvedimenti che risulteranno attuativi del testo oggi al suo esame, i quali disciplineranno direttamente tipologie di trasmissioni (quali ad esempio le Tribune tematiche) sulle quali la Commissione ha già sviluppato una propria esperienza ed una propria prassi.

Il testo oggi all'esame della Commissione è stato redatto tenendo conto dell'esigenza di conseguire quanto più possibile una uniformità di disposizioni con i paralleli provvedimenti che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si accinge ad emanare. Tale parallelismo è particolarmente evidente nella individuazione dei soggetti politici che acquisiscono il diritto di partecipare alle trasmissioni. I provvedimenti - sia quelli dell'Autorità, sia quelli della Commissione - saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, dal momento che essi riguardano una pluralità di soggetti, non tutti ricadenti in ambito parlamentare.

La proposta che egli ha presentato alla Commissione trae spunto anche dai contenuti dei precedenti provvedimenti adottati dalla Commissione in attuazione della legge n. 28/2000, che hanno disciplinato le campagne elettorali e referendarie degli ultimi mesi. Rispetto a questi, è stata particolarmente curata l'individuazione dei soggetti politici, mentre si ravvisa una maggiore elasticità nella predisposizione dei criteri ai quali si atterrà la concessionaria del servizio pubblico nella predisposizione delle trasmissioni.

Passando all'esame degli emendamenti, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 Peruzzotti e 1.2 Romani.

Dopo che, in assenza dei rispettivi presentatori, il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP) ha fatto proprio l'emendamento 1.1, e che il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI), anche a nome del senatore Francesco Pontone, ha fatto proprio l'emendamento 1.2, la Commissione li respinge.

Il senatore Stefano SEMENZATO (*Verdi*), *Relatore*, esprime parere contrario

sull'emendamento 2.1 Falomi, notando come sia difficile considerare le coalizioni quali soggetti perfettamente e compiutamente individuabili sotto il profilo giuridico. Del resto, la concessionaria del servizio pubblico avrebbe comunque la facoltà di prevedere, nel complesso della programmazione relativa alla comunicazione politica, specifiche trasmissioni riservate alle coalizioni, in base alle disposizioni contenute nel testo in esame. In relazione al problema cui l'emendamento è sotteso, peraltro, ha presentato l'emendamento 3.8, riferito al comma 5 dell'articolo 3, del quale anticipa ora sommariamente i contenuti.

Invita pertanto il presentatore degli emendamenti 2.1 e 2.2 a ritirarli.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) ed il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore Massimo BALDINI (FI), anche a nome del senatore Costa, annunzia che farà propri tutti gli emendamenti presentati dal deputato Romani.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *Relatore*, nel dichiararsi favorevole all'emendamento 2.3 Falomi, illustra il proprio subemendamento 0.2.3.1, il quale intende omogeneizzare le disposizioni relative all'individuazione dei soggetti legittimati alla comunicazione politica in sede regionale, a quelle, recate dal successivo articolo 5, comma 3, relative ai messaggi autogestiti. L'originaria differenziazione, era dovuta ad una differenza nelle corrispondenti disposizioni della legge n.28/2000, che appare incongrua, e che è opportuno superare in questa sede.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI (DS) si è dichiarato favorevole al subemendamento del relatore, la Commissione lo accoglie, approvando successivamente l'emendamento 2.3, come modificato.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *Relatore*, dichiara parere favorevole

all'emendamento 3.1 Falomi, e parere contrario agli emendamenti 3.2 Romani, 3.3 Romani e 3.4 Falomi, facendo presente che il riferirsi ad un criterio di esclusiva proporzionalità alla consistenza dei soggetti politici, per il riparto del tempo disponibile nelle trasmissioni, non risulta congruo, rispetto al sistema politico-parlamentare italiano. Invita altresì il presentatore dell'emendamento 3.5 Falomi a ritirarlo, ed esprime parere contrario sull'emendamento 3.6: il testo originario della sua proposta conferisce infatti maggiore duttilità nella predisposizione dei programmi di comunicazione politica, e, risultando inoltre allineato alle intese intercorse con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, lascia alla Commissione la possibilità di disporre diversamente per ipotesi particolari. Invita altresì il presentatore dell'emendamento 3.7 Peruzzotti a ritirarlo, facendo presente che le potestà sanzionatorie in esso richiamate risulterebbero di competenza dell'Autorità.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U), intervenendo sugli emendamenti 3.2 3.3 e 3.4, auspica che essi siano ritirati dai rispettivi presentatori. La disposizione riportata nella proposta del relatore, che essi intenderebbero modificare, rappresenta il punto di arrivo del temperamento di diverse esigenze, già esaminate in occasione dei precedenti provvedimenti che la Commissione ha approvato. Quello odierno non si riferisce a campagne elettorali, e, anche al di fuori di tali periodi, la Commissione ha sviluppato una prassi oramai inveterata che attribuisce uguale spazio a tutti i soggetti politici che accedono alle Tribune: non vi è chi non ricordi le Tribune politiche del passato, nelle quali i partiti più piccoli avevano lo stesso spazio attribuito a quello di maggioranza relativa. Oggi il relatore propone un criterio misto, che divide lo spazio per metà in parti uguali, e per metà in proporzione alla consistenza di ciascun soggetto: ciò rappresenta già una notevole innovazione, che deve essere sufficiente.

Dopo che il senatore Piergiorgio BERGONZI (Misto-Com.) si è associato alle considerazioni del deputato Paissan, il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI) insiste affinché la Commissione approvi gli emendamenti 3.2 e 3.3: il criterio della proporzionalità con la consistenza parlamentare di un soggetto è quello che maggiormente risponde alle esigenze dell'attuale assetto istituzionale.

Il senatore Emiddio NOVI (FI) avrebbe condiviso le considerazioni del deputato Paissan se esse fossero state espresse nel contesto storico di trenta anni orsono: oggi, in una situazione nella quale gruppi, movimenti e forze politiche si moltiplicano a getto continuo, tali considerazioni appaiono inopportune. Nel passato, anche i partiti politici più piccoli avevano una loro precisa collocazione ed identità, nel segno della continuità politica: oggi, la gemmazione di nuove forze spesso non è finalizzata se non ad ottenere in vari modi quote del finanziamento pubblico dei partiti, ovvero quote di visibilità mediatica in favore di *microleader*, la cui presenza si moltiplica quasi *in vitro*. Non è opportuno conferire loro maggiori occasioni di comunicazione.

Il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP) si associa alle considerazioni del deputato Paissan: il testo originario del relatore è equilibrato.

Il senatore Francesco PONTONE (AN) si dichiara favorevole agli emendamenti del deputato Romani, e ricorda che anche in sede parlamentare il riparto del tempo disponibile è effettuato con criteri di proporzionalità tra i gruppi.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) ha fatto presente che il criterio ricordato dal senatore Pontone non esclude la presenza di una frazione di tempo ripartita in parti uguali fra i gruppi, il senatore Antonio FALOMI (DS) sottolinea che la legge n.28/2000 sembra differenziare i criteri da adottare per il riparto dei tempi nelle campagne eletto-

rali da quelli relativi ai periodi che non sono in esse ricompresi. Conviene, peraltro, con le considerazioni espresse dai colleghi circa l'equilibrio intrinseco della soluzione del relatore, e pertanto ritira il proprio emendamento 3.4.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *Relatore*, ricorda che l'accoglimento dell'emendamento 3.2 Romani comporterebbe un rapporto, nella ripartizione del tempo tra il gruppo più piccolo e quello più grande, pari a circa 1/12: in una trasmissione di dieci minuti, un soggetto politico quale il CCD non disporrebbe di più di trenta secondi. La soluzione da lui proposta rappresenta quindi un sistema per garantire, di fatto, una soglia minima di accesso alle Tribune. Invita pertanto il presentatore degli emendamenti 3.1 e 3.3 a ritirarli.

Il senatore Massimo BALDINI (FI), richiamandosi alle considerazioni dei colleghi Pontone, Novi e Costa, insiste per la votazione degli emendamenti.

La Commissione respinge gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) ritira il proprio emendamento soppressivo 3.5, a condizione che la riformulazione del testo, e l'interpretazione che di esso si darà, confermino la possibilità che le coalizioni possano entrare a far parte delle trasmissioni di comunicazione politica.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) ha proposta una riformulazione dell'emendamento 3.8, la Commissione lo approva, respingendo poi l'emendamento 3.6 Romani.

Il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP) ritira l'emendamento 3.7.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *Relatore*, si dichiara contrario all'emendamento 4.1; si rimette alla Commissione per quanto concerne l'emendamento 4.2, che reputa superfluo, e si dichiara favorevole all'emendamento 4.4.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI (DS) ha ritirato il proprio emendamento 4.1, e che il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) ha proposto una riformulazione dell'emendamento 4.2, la Commissione approva l'emendamento 4.2 come riformulato, e l'emendamento 4.4.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *Relatore*, si dichiara contrario all'emendamento 5.1 Romani, che non tiene conto delle specificità delle realtà locali, ed all'emendamento 5.2 Peruzzotti, che altera un equilibrio attentamente calibrato; è altresì contrario all'emendamento 5.3 Romani. Invita il presentatore dell'emendamento 5.4 Peruzzotti a ritirarlo.

Dopo che il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP) ha ritirato l'emendamento 5.4, la Commissione respinge gli emendamenti 5.1 e 5.2: risulta precluso l'emendamento 5.3.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *Relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1 Romani e sull'emendamento 6.2 Peruzzotti, del quale propone una riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento 6.1, nonché, come riformulato, l'emendamento 6.2. Approva quindi, con la prescritta maggioranza ed all'unanimità dei presenti, la proposta di provvedimento, come modificata dagli emendamenti accolti, autorizzando il Presidente, ai sensi dell'articolo 90, comma 2 del regolamento della Camera, al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame del provvedimento in titolo.

**La seduta termina alle 15.10.**

## ALLEGATO 1

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI

## ART. 1.

*Sopprimere il comma 5.*

**1. 1.** Balocchi, Peruzzotti.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il presente provvedimento si applica a ciascuna delle tre reti televisive nazionali e a ciascuna delle reti radiofoniche della RAI.

**1. 2.** Romani.

## ART. 2.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ...sono i seguenti: inserire:*

a) le coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto propri rappresentanti nei due rami del Parlamento;

**2. 1.** Falomi.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: I rispettivi presidenti individuano, e prima di: secondo criteri inserire le parole: previo parere della Commissione e.*

**2. 2.** Balocchi, Peruzzotti.

*All'emendamento 2. 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

c) forze politiche rappresentate con il medesimo simbolo in almeno due Consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti Consigli provinciali o comu-

nali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella Regione.

**0. 2. 3. 1.** Il Relatore.

*Al comma 2, sostituire le parole: ai soggetti politici rappresentati nel Consiglio regionale con le parole:*

a) alle coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto rappresentanti in Consiglio regionale;

b) alle forze politiche che costituiscono gruppo nel Consiglio regionale.

**2. 3.** Falomi.

## ART. 3.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**3. 1.** Falomi.

*Al comma 4, sostituire le parole: dividendo metà del tempo in parti uguali, e l'altra metà in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento con le seguenti: in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento.*

**3. 2.** Romani.

*Al comma 4, sostituire le parole: dividendo metà del tempo in parti uguali, e*

l'altra metà in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento *con le seguenti*: dividendo un terzo del tempo in parti uguali, e gli altri due terzi in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nella assemblee di riferimento.

**3. 3. Romani.**

*Al comma 4, sostituire dalle parole:* dividendo metà del tempo *fino alla fine del periodo con le seguenti*: in proporzione alla consistenza di ciascuna coalizione e di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento.

**3. 4. Falomi.**

*Sopprimere il comma 5.*

**3. 5. Falomi.**

*Al comma 5, aggiungere, alla fine, le seguenti parole:* Si intendono per coalizioni l'insieme dei gruppi parlamentari i cui componenti sono stati interamente o in parte eletti su quota maggioritaria nelle ultime elezioni politiche. L'appartenenza dei singoli gruppi alle coalizioni avviene tramite certificazione dei Presidenti di gruppo o dei sottogruppi dei gruppi misti o di singoli parlamentari presenti nei gruppi misti.

**3. 8. Il Relatore.**

*Al comma 6, sostituire le parole:* due mesi *con le seguenti*: un mese.

**3. 6. Romani.**

*Al comma 8, dopo le parole:* l'agilità della consultazione *aggiungere:* e sanzionando ogni eventuale imparzialità di trattamento tra i partecipanti.

**3. 7. Balocchi, Peruzzotti.**

**ART. 4.**

*Al comma 3, punto c), sostituire le parole:* o le persone che lo rappresenteranno nella trasmissione; *con le seguenti:* che lo rappresenterà nella trasmissione;

**4. 1. Falomi.**

*Al comma 3, lettera d), dopo le parole:* la RAI può proporre criteri di ponderazione *inserire:* sui quali è richiesto il parere obbligatorio della Commissione.

**4. 2. Balocchi, Peruzzotti.**

*Al comma 3, lettera e), sostituire le parole:* due mesi *con le seguenti:* un mese.

**4. 3. Romani.**

*Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole:* in linea di principio.

**4. 4. Romani.**

**ART. 5.**

*Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole da:* nonché di quelli, riconducibili ad una diversa forza politica ... *fino alla fine della lettera.*

**5. 1. Romani.**

*Al comma 3, lettera b) sostituire le parole:* da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione *con le parole:* da corrispondere ad almeno un sesto della popolazione.

*Conseguentemente, al comma 4, lettera b) del medesimo articolo sostituire la parola:* quarto *con:* sesto.

**5. 2. Peruzzotti.**

*Al comma 4 sopprimere la lettera b).*

**5. 3. Romani.**

*Al comma 4, lettera d), dopo: avvalersi inserire la parola: gratuitamente.*

**5. 4.** Balocchi, Peruzzotti.

ART. 6.

*Al comma 1, dopo le parole: sono caratterizzati inserire le seguenti: in linea di principio.*

**6. 1.** Romani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione attuino un'equa ripartizione dei tempi tra tutte le opinioni politiche rappresentate in Parlamento.

**6. 2.** Balocchi, Peruzzotti.

## ALLEGATO 2

**Comunicazione politica e messaggi autogestiti nella programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.****TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica,; considerando che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali;

d) considerando che nel proprio precedente provvedimento del 16 aprile 2000 la Commissione si era riservata l'emana-

zione di uno specifico provvedimento che disciplini, come per legge, le modalità applicative degli articoli 2 e 3 della legge n. 28/2000, relativi alla comunicazione politica ed ai messaggi autogestiti;

e) tenuto conto della propria prassi in materia di Tribune politiche;

f) ritenuta la propria potestà di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti ed inadeguati, i soggetti politicamente più rilevanti in determinate circostanze;

g) ritenuto di dover assicurare l'adeguata conoscibilità del presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai, anche mediante la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, al pari di quanto deciso in riferimento ai propri provvedimenti del 16 e del 29 marzo 2000;

h) consultata, nella seduta del 9 maggio 2000, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Il presente provvedimento disciplina la comunicazione politica ed i messaggi

autogestiti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nei periodi che non sono interessati da campagne elettorali o referendarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione o al rinnovo, anche parziale, del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonché le elezioni regionali, provinciali e comunali. Si considerano consultazioni referendarie quelle in riferimento all'esito delle quali la Costituzione o le leggi nazionali, gli Statuti o le leggi regionali o delle province autonome prevedono effetti obbligatori.

3. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i periodi interessati da campagne elettorali o referendarie sono quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice la consultazione referendaria, e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno nel quale è previsto che si tengano votazioni. Se non è prevista la pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice il *referendum*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, o nel *Bollettino* o *Gazzetta Ufficiale* delle regioni interessate, si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento è comunicato alla Rai.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica.

6. L'individuazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene conto dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

## ART. 2.

(Soggetti politici).

1. Per le trasmissioni a diffusione nazionale, i soggetti politici nei confronti dei quali è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono i seguenti:

a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

d) limitatamente alle Tribune di cui all'articolo 4, il gruppo Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo;

e) i Comitati promotori di *referendum* abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotori dei *referendum* promossi ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali

l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 352/70.

2. Per le trasmissioni a diffusione regionale, è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) alle coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto rappresentanti in Consiglio regionale;

b) alle forze politiche che costituiscono gruppo nel Consiglio regionale;

c) alle forze politiche rappresentate con il medesimo simbolo in almeno due Consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti Consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella Regione.

#### ART. 3.

*(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla Rai).*

1. Le trasmissioni di comunicazione politica a carattere non informativo consistono nei programmi televisivi e radiofonici, irradiati con ogni mezzo di trasmissione, contenenti tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste, ed in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

2. La Rai può autonomamente programmare trasmissioni di comunicazione politica, a diffusione nazionale o regionale, che garantiscano l'accesso ai soggetti di cui all'articolo 2, con le modalità previste dal presente articolo.

3. Nel rispetto prioritario delle altre disposizioni del presente provvedimento, la Rai può invitare alle trasmissioni di comunicazione politica anche soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il pluralismo nelle sue varie accezioni.

4. Nelle trasmissioni di comunicazione politica, la ripartizione di massima del tempo disponibile tra i soggetti indicati all'articolo 2 è effettuata dividendo metà del tempo in parti uguali, e l'altra metà in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica o coalizione nelle assemblee di riferimento.

5. Nel caso di trasmissioni dedicate alle coalizioni, lo spazio di ciascuna coalizione è quello risultante dalla somma degli spazi spettanti a ciascun soggetto che la compone. In ogni caso, alcuni dei soggetti di cui all'articolo 2 possono convenire di attribuire lo spazio loro spettante ad una rappresentanza comune. Si intendono per coalizioni l'insieme dei gruppi parlamentari i cui componenti siano stati, interamente o in parte, eletti su quota maggioritaria nelle ultime elezioni politiche. L'appartenenza dei singoli gruppi alle coalizioni è certificata dai loro Presidenti, ovvero, per le componenti del gruppo Misto, dal Presidente della componente, ovvero, per le forze politiche che non costituiscono componente, dai parlamentari interessati appartenenti al gruppo Misto.

6. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto, qualora non abbia luogo nella medesima trasmissione, deve realizzarsi in trasmissioni omogenee o della stessa serie, entro il termine di due mesi decorrenti dalla messa in onda della prima trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 7. Ogni trasmissione del ciclo o della serie deve avere una collocazione che garantisca le medesime opportunità di ascolto delle altre; qualora ciò sia assolutamente impossibile, i soggetti politici svantaggiati beneficiano di tempi compensativi.

7. Al fine di realizzare nella stessa serie o ciclo di trasmissioni la presenza, di cui al comma 6, di tutti i soggetti aventi diritto, la Rai tiene inoltre conto della prevedibile esistenza di consultazioni elettorali e referendarie, ed adegua di conseguenza il termine entro il quale tale presenza deve essere realizzata. Se tuttavia un provvedimento di convocazione di comizi elettorali, o di indizione di una campagna referendaria, sopravviene prima

che tale presenza sia realizzata, la programmazione del periodo immediatamente successivo tiene conto della necessità che essa si realizzi entro il termine di presentazione delle candidature, ovvero, nel caso di consultazione referendaria, entro i quindici giorni dalla sua indizione.

8. La Rai programma le trasmissioni di comunicazione politica su tutte le reti, in orari che assicurino buon ascolto, e le organizza con modalità che ne facilitino la fruizione da parte di ampie fasce di pubblico, privilegiando in particolare l'agilità della conduzione.

9. La Rai cura che alcune delle trasmissioni di comunicazione politica siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

#### ART. 4.

##### *(Tribune).*

1. Le Tribune hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica. La loro programmazione da parte della concessionaria, sia in sede nazionale, sia regionale, costituisce un obbligo direttamente connesso e funzionale alle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Le Tribune di cui al presente articolo sono gestite direttamente dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale stabilisce il tempo della effettiva durata minima settimanale di programmazione, anche ai fini della proporzione con il tempo dei messaggi autogestiti, di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. La Commissione può demandare alla Rai alcuni compiti relativi alla gestione diretta.

3. Salva diversa disposizione della Commissione, nelle Tribune:

*a)* il tempo è ripartito con criteri conformi a quelli di cui all'articolo 3, commi 4 e 5;

*b)* i calendari delle trasmissioni sono preventivamente comunicati alla Commissione;

*c)* ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone che lo rappresenteranno nella trasmissione;

*d)* ove necessaria, la ripartizione degli aventi diritto in più trasmissioni ha luogo mediante sorteggio, per il quale la Rai può concordare con la Commissione criteri di ponderazione;

*e)* la presenza di tutti gli aventi diritto si realizza, di regola, in un periodo inferiore a quello di due mesi indicato dall'articolo 3, comma 6;

*f)* la trasmissione ha luogo di regola in diretta; l'eventuale registrazione deve essere effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda, ed ha luogo contestualmente per tutti i partecipanti alla medesima trasmissione;

*g)* l'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle trasmissioni non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, nella quale è fatta menzione della rinuncia;

*h)* l'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive; l'orario è determinato in modo da garantire la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive;

*i)* salvo diverso accordo di tutti i partecipanti e della Rai, i programmi sono ripresi e trasmessi da una sede Rai di Roma, o, per le trasmissioni regionali, del relativo capoluogo della regione o della provincia autonoma.

4. Per le Tribune regionali, le funzioni attribuite alla Commissione ai sensi del presente provvedimento sono rimesse ai relativi Corerat, o, dove istituiti, ai Corecom, i quali possono nuovamente investire la Commissione. Essi possono inoltre proporre alla Commissione la programmazione di cicli di Tribune riferiti ad una specifica regione, autonomi rispetto alla programmazione generale regionale.

5. Per quanto non è diversamente disciplinato dal presente articolo, alle Tribune si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, in quanto compatibili.

ART. 5.

(Messaggi autogestiti).

1. La programmazione nazionale e regionale dei messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è obbligatoria nei programmi della Rai. I messaggi sono trasmessi su richiesta dei soggetti politici che ne hanno titolo.

2. Nelle reti nazionali e regionali, i messaggi autogestiti sono predisposti per un tempo pari al quarto del totale delle trasmissioni di comunicazione politica di cui agli articoli 3 e 4.

3. I messaggi autogestiti possono essere richiesti dai seguenti soggetti:

a) per i messaggi programmati su rete nazionale, dai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per i messaggi programmati in rete regionale, dai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 2, nonché da quelli, riconducibili ad una diversa forza politica, rappresentati con il medesimo simbolo in almeno due consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella regione.

4. Le richieste di cui al comma 3:

a) sono presentate alla sede nazionale o alla relativa sede regionale della Rai;

b) se prodotte da forze politiche rappresentate esclusivamente in consigli provinciali o comunali, ai sensi del comma 3, lettera b), dichiarano che l'ambito territoriale complessivo della loro rappresentanza corrisponde almeno al

quarto della popolazione regionale, ed elencano le provincie o i comuni dai quali esso è composto;

c) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specificano se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai.

5. Entro il decimo giorno di ogni mese, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, in riferimento al mese successivo, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La Commissione valuta tali comunicazioni con le modalità di cui all'articolo 8, e, in rapporto alle esigenze prevedibili, fissa i criteri di rotazione per l'utilizzo dei contenitori nel mese successivo.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 6.

(Informazione).

1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche presenti in Parlamento.

ART. 7.

*(Programmi dell'Accesso).*

1. Il presente provvedimento non modifica le deliberazioni e le decisioni assunte dalla Commissione, dalla competente Sottocommissione, dalla Rai e dai Corerat in relazione ai programmi nazionali e locali dell'Accesso, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 8.

*(Consultazione della Commissione).*

1. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'applicazione del presente provvedimento, valutando in particolare ogni questione controversa.

ART. 9.

*(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

ART. 10.

*(Pubblicità del provvedimento).*

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.